

BREVI NOTE IN TEMA D'INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE*

1. *L'interpretazione conforme come pratica risalente.*

E' questione ormai nota alla dottrina che la Corte costituzionale impone sempre più spesso al giudice *a quo* un vero e proprio obbligo di interpretare le norme conformemente a Costituzione, senza poterle rinviare a essa.

La stessa attività d'interpretazione conforme a Costituzione, da parte del giudice comune, ha suscitato molte perplessità soprattutto in merito all'uso distorto che se ne può fare: già nel 1963 Alessandro Pace ne evidenziava tutti i limiti e la complessità teorica e pratica¹.

Tuttavia, ciò che si critica non è l'attività interpretativa in sé, quella che il giudice svolge quotidianamente, quanto piuttosto l'obbligo, che in tempi più recenti la Corte sembra avere imposto al giudice stesso, d'interpretare la norma anche quando questi ritenga di non riuscire a individuarne una conforme a Costituzione da applicare al caso concreto. Si è molto compressa, pertanto, la facoltà del giudice *a quo* di rinviare la questione al giudice costituzionale, come del resto prevedono l'art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1948 e l'art. 23 della Legge n. 87 del 1953².

Sin dalla sent. n. 356 del 1996 fu subito chiaro che ci si trovava di fronte ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudice e Corte, non perfettamente in linea con ciò che aveva previsto il Costituente³. Da allora ci si è continuati a domandare se questo atteggiamento dei giudici della Consulta non stia modificando i canoni entro i quali si muove il controllo in via incidentale. In altre parole, l'interpretazione conforme a Costituzione costituisce anche un osservatorio privilegiato per l'analisi dei rapporti che intercorrono tra giudici e Corte e di conseguenza anche per lo studio dell'evoluzione della forma di governo⁴.

* Il presente contributo è destinato agli *Scritti in onore di Alessandro Pace*

¹ A. PACE, *I limiti dell'interpretazione "adeguatrice"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1963, 1066 e ss. Com'è noto, l'A. notava una difficoltà dovuta al fatto che "la non esclusiva competenza della Corte costituzionale nella risoluzione di questioni di compatibilità della legge con la Costituzione" non permetterebbe la coesistenza di due diversi criteri interpretativi della costituzionalità delle leggi, quello del giudice del processo principale, che già allora egli riteneva dovesse sempre essere rinviata alla Corte in caso di dubbio di costituzionalità della norma, rispettando il canone della non manifesta infondatezza; e quello della Corte stessa che invece introduceva la convinzione "della salvezza del testo almeno fino a che se ne potesse trarre norme compatibili con la Costituzione". Il problema era dunque già stato posto in termini non dissimili da quelli che animano oggi il dibattito sull'interpretazione conforme.

² Per dirla nei termini efficaci utilizzati da A. Pace, il vero problema è che non si può far dire, attraverso l'interpretazione conforme, ciò che la norma non dice fino al punto di trarne significati non conformi a Costituzione, in ID, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 3428 e ss.

³ Con nota di E. LAMARQUE, *Una sentenza "interpretativa di inammissibilità"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, 3107 e ss., che si può annoverare tra i primi commenti in senso critico nei confronti sia della nuova tecnica decisoria, sia dei nuovi rapporti tra giudice e Consulta.

⁴ Ci si riferisce al dibattito concernente la funzione contro maggioritaria svolta dal potere giudiziario, cui appartenerebbero, come sostiene E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in www.astridonline.it, 2009, 1, sia la Corte, sia i giudici, lasciando intendere perciò che tale attività incide sulla forma di governo; questa posizione sembrerebbe condivisa in parte da M. RAVERAIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità "accidentata"?*, *Giurisprudenza italiana*, 2010, 1969 e ss., la quale però mette in evidenza come la forma di governo sia influenzata dall'interpretazione conforme dal momento in cui quest'ultima da mero strumento del controllo di costituzionalità si è trasformata in un "indice" dell'evoluzione del principio di separazione dei poteri.

2. Il ruolo centrale della Corte in merito all'interpretazione adeguatrice.

La scelta in Costituente del particolare sistema di controllo accentratore favoriva un fitto dialogo tra giudici e Corte, seppure in un quadro in cui a quest'ultima spettava un ruolo centrale nel controllo di costituzionalità⁵. Anche l'attività d'interpretazione dei principi costituzionali doveva già allora tenere conto di questa scelta e dunque comporre il dialogo con il ruolo di guida conferito alla Consulta. Il modello ha dimostrato di funzionare quando il dialogo e la centralità della Corte, che costituiscono i due punti cardine del giudizio, restano in equilibrio. Infatti, attraverso di essi -almeno in una prima fase- si è instaurato un circolo virtuoso per cui il ruolo interpretativo dei giudici ha avuto l'effetto di veicolare i valori costituzionali nell'ordinamento. La funzione della Corte è stata quella di guidare e di indirizzare la diffusione di tali valori, quando i giudici non avevano ancora avuto il tempo di conoscerli e introiettarli.

La consapevolezza di quanto fosse importante il ruolo trainante della Corte era già maturata grazie alla precedente, seppur breve esperienza di controllo "quasi diffuso", sperimentata proprio nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Costituzione e l'insediamento della Corte costituzionale. L'assenza di un giudice costituzionale che potesse filtrare l'attività d'interpretazione della Costituzione e l'impreparazione dei giudici di fronte ad un nuovo testo costituzionale imponevano un giudizio non proprio positivo di quell'esperienza⁶.

La stessa Corte, ben consapevole dell'importanza di un equilibrio tra i due protagonisti, non ha mai rivendicato il ruolo di unico interprete e ha sempre cercato nei giudici una sponda e un contraddittorio.

L'equilibrio così congegnato comporta un vantaggio aggiuntivo, che è quello di disegnare un sistema dinamico di Costituzione aperta i cui possibili interpreti sono tutti i giudici, ma in cui la Corte svolge una funzione di chiusura del sistema, impedendo che il pluralismo interpretativo sfoci in un'anarchia e in una totale assenza di certezza del diritto. Solo un circuito ordinato e guidato può svolgere, infatti, una funzione di stimolo anche nei confronti del legislatore, rendendolo partecipe dell'evoluzione del diritto e delle lacune che esso dovrebbe essere in grado di colmare⁷.

In altre parole, il sistema è congegnato in modo che la Corte, pur non potendo definirsi l'unico interprete della Costituzione⁸, ne resti l'interprete privilegiato⁹.

In una prima fase, quella dell'insediamento, dunque, la Corte mantenne la sua centralità tanto che si servì spesso della tecnica decisoria della sentenza di rigetto classica per diffondere le interpretazioni adeguatrici ogni volta che le era possibile senza delegare ai giudici l'interpretazione e anzi, in modo opposto a ciò che professa oggi, sosteneva che, "anche in presenza di un solo significato incostituzionale ricavabile dalla disposizione impugnata, questa (dovesse) essere annullata"¹⁰.

⁵ Sulla proficua collaborazione tra giudici e Corte, tipica della via incidentale, riflette, da ultimo, R. ROMBOLI, *Corte e diritti*, in F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011, 20.

⁶ A. SPADARO, *Limiti del giudizio in via incidentale e ruolo dei giudici*, ESI, Napoli, 1990, 231-232; P. COSTANZO, *Aspetti tecnici dell'esperienza storica di controllo di costituzionalità "diffusa" nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Mazziotti di Celso*, Cedam, Padova, 1995, 250 e ss.

⁷ Su questo punto si è recentemente soffermato A. MASARACCHIA, *I modelli costituzionali nel processo e le loro "fonti concretizzatrici"*, Gruppo di Pisa, *I modelli processuali nella giurisprudenza costituzionale*, in G. Serges (a cura di), *I modelli processuali nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2010, 3 e ss.

⁸ Come sostiene A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, 109 e ss, che ricorda come la Corte non si possa considerare l'unico interprete della Costituzione.

⁹ Così lo definisce M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il Cinquantesimo anniversario*, Giuffrè, Milano, 2006, 905.

¹⁰ Lo ricorda R. PINARDI, *L'interpretazione conforme a Costituzione e la sua «radicalizzazione» quale tema (e problema) di natura istituzionale*, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Quaderni del Gruppo di Pisa, Giappichelli, Torino, 2009, 376. Sulla prima fase del rapporto tra giudici e Corte incentrata sul ruolo della Corte concorda anche R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in

In una fase successiva, quella precedente agli anni Novanta, si è avuto un maggiore equilibrio e il dialogo tra giudici e Corte si assestò su uno scambio quasi paritario, ovvero si concretizzò una sorta di osmosi, ottenuta tecnicamente da una parte mediante il vincolo che la Corte costituzionale riconosceva al rispetto del diritto vivente, e dunque all'attività dei giudici, e dall'altro all'obbligo da parte dei giudici di interpretare le leggi alla luce della Costituzione, tenendo conto dell'orientamento che ne dava la Consulta.

La fase attuale, invece, sembra molto sbilanciata verso l'imposizione dell'interpretazione adeguatrice, fin troppo valorizzata rispetto alla facoltà del giudice di rinviare la questione alla Corte e ciò da una parte svalorizza il ruolo di quest'ultima e dall'altra spinge eccessivamente il giudice verso un controllo diffuso, che conduce a disequilibri e a un assetto del sistema più vicino a quello disegnato dal Costituente tedesco, dal quale lo strumento dell'interpretazione conforme è mutuato, ma tutt'affatto diverso nelle intenzioni e nella pratica rispetto al modello prefigurato dal Costituente italiano.

In Germania il ruolo più incisivo del giudice comune è bilanciato da una serie di garanzie che non sono presenti nel nostro ordinamento¹¹. Il giudice tedesco - a differenza di quello italiano, che è solo un promotore della questione di legittimità costituzionale - entra a pieno titolo e a fianco del Tribunale federale nel controllo di legittimità costituzionale della legge; proprio per questo il sistema è completato dalla previsione di un ricorso diretto del cittadino che si ritenga leso nei suoi diritti fondamentali e che costituisce una sorta di contrappeso o di tutela nei confronti dei maggiori poteri conferiti ai giudici tedeschi.

E' dunque comprensibile e in piena armonia con quel sistema di controllo di costituzionalità che si chieda a questi ultimi di rinviare la questione al Tribunale federale solo quando siano effettivamente convinti dell'incostituzionalità della disposizione ed è altrettanto intuitivo che un obbligo analogo può rappresentare una vera e propria distorsione del ruolo del giudice *a quo* italiano, che nel nostro modello incidentale non è obbligato ad un vaglio così incisivo della questione di legittimità costituzionale, né condivide con gli omologhi tedeschi i rimedi previsti contro eventuali suoi abusi nel caso in cui applichino una norma incostituzionale, omettendo di rivolgersi alla Corte di Karlsruhe.

E', dunque, anche rischioso chiedere al giudice italiano di assumersi un maggiore carico di responsabilità e nello specifico chiedergli un'applicazione dell'interpretazione conforme a Costituzione sul modello tedesco senza dividerne poi i rimedi, perché ciò significherebbe conferirgli poteri senza prevedere alcuna azione di tutela in caso di abusi o di errori da parte del giudice stesso¹².

La centralità della Corte non è stata messa in discussione dai giudici, ma paradossalmente dalla stessa Corte che sta abdicando al suo ruolo di guida¹³, in nome di un'applicazione non del tutto chiara di un modello di giustizia costituzionale legato al momento applicativo e giurisprudenziale.

www.associazionedeicostituzionalisti.it giugno 2007, ora anche in P. Carnevale, C. Colapietro (a cura di), *La giustizia costituzionale tra memoria e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2008, 89 e ss.

Va anche detto però che la Corte nemmeno allora rinunciò al dialogo e, infatti, non accentrò a sé l'attività d'interpretazione adeguatrice e anzi, già nella sent. n. 8 del 1957, ricorse a una interpretativa di rigetto per invitare il giudice a interpretare egli stesso la disposizione oggetto del giudizio, pur suggerendo una serie di coordinate dalle quali egli poteva trarre profitto. Nella sent. n. 10 dello stesso anno, la Corte ricordava che "delle possibili interpretazioni della disposizione è compito del giudice quello di scegliere quelle conformi a Costituzione e non rinviare alla Corte le interpretazioni della stessa disposizione sulle quali egli ha dubbi di costituzionalità", ma come spiegò Carlo Esposito, nel commento alla stessa sentenza, quella risposta era dovuta al fatto che: "Il principio che impone alle leggi conformità alla Costituzione esclude che l'interprete possa nel dubbio attribuire alle proposizioni date significato in contrasto con la Costituzione. Ancora più poi è escluso dalla decisione che la Corte possa giudicare della costituzionalità di norme ipotetiche arbitrariamente costruite o immaginate dall'interprete, ID, *Giurisprudenza costituzionale*, 1957, 73.

¹¹ Sulle differenze e sulle analogie che intercorrono tra sistema tedesco e quello italiano in merito all'attività interpretativa conforme a Costituzione, si veda J. LUTHER, *Le interpretazioni adeguatrici nel diritto tedesco vivente*, in AA.VV. *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Atti del seminario svoltosi a Roma il 6 novembre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, 199 e ss.

¹² G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2006, 137 e s.

¹³ La questione è già stata affrontata da V. ANGIOLINI, *L'interpretazione conforme nel giudizio sulle leggi*, in Quaderni del "Gruppo di Pisa, *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., 7 e s. e da M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale e l'interpretazione "conforme a"*, in *Il Foro amministrativo, TAR*, n. 7-8, 2008, 415 e s.

Dal suo punto di vista la Corte ha ritenuto chiusa la fase di “apprendistato” dei giudici e pensa che si sia entrati in una fase più matura in cui l’esperienza di questi può e deve essere valorizzata. Tuttavia la Consulta pecca di eccessiva rigidità in questa sua convinzione: affinché il ruolo dei giudici acquisti una maggiore autorevolezza ed una maggiore autonomia, l’attività di interpretazione conforme deve restare un potere del quale esso dispone *come e quando* crede e non un obbligo.

In sintesi, quel che deve essere ripristinato è una maggiore armonia nell’uso degli strumenti a disposizione, affinché il ruolo «sistemico» della Corte sia fatto salvo.

3. Le anomalie nei rapporti tra Giudici e Corte

I vantaggi insiti nell’attività d’interpretazione conforme a Costituzione, quando questa rimanga nei ranghi, sono evidenti; infatti, come già accennato, l’applicazione di questo strumento (l’interpretazione conforme) da parte di tutti i giudici (Corte di Cassazione compresa) permette alla legalità costituzionale di penetrare nell’ordinamento; inoltre, il vincolo -che la Corte costituzionale tendenzialmente rispetta- di attenersi al diritto vivente fa sì che la legalità legale sia tenuta in debita considerazione dalla Consulta¹⁴. Questo mutuo riconoscimento rende possibile una comunicazione e un dialogo tra i due tipi di legalità e ha anche lo scopo di diminuire gli scontri tra le due Corti in una prospettiva di collaborazione.

Le distorsioni rispetto a questa compenetrazione sono riconducibili proprio all’obbligo imposto dalla Corte d’interpretare in maniera conforme a Costituzione e in merito a ciò la dottrina ha prospettato dubbi di natura logica, tanto che in alcuni casi si è parlato di una vera e propria incompatibilità tra l’obbligo di interpretare conformemente a Costituzione e l’obbligo di sollevare la questione dinanzi alla Corte¹⁵. Infatti, o il giudice *a quo* deve semplicemente filtrare le questioni che già a prima vista sono manifestamente incostituzionali, operando quel “giudizio a ricognizione sommaria” di cui parlava Calamandrei,¹⁶ oppure segue le indicazioni sempre più pressanti della Corte e la rinvia solo quando ha già dei forti sospetti di incostituzionalità, ma in questo caso è evidente che l’interpretazione conforme finisce per costituire un pre-requisito non previsto dalle norme sul giudizio in via incidentale¹⁷. E’ pur vero che la realtà è ben più complessa di quella descritta dalle norme sul giudizio incidentale e soprattutto si discosta dall’immagine del giudice *a quo* impegnato a effettuare una semplice ricognizione sommaria¹⁸. La stessa dottrina ritiene del tutto logico che l’interpretazione sia un prerequisito¹⁹, un *prius* nell’attività del giudice che, essendo chiamato ad applicare la legge, solleva la questione solo quando è impossibilitato a farlo. Anche in questo caso è la misura che fa la differenza, vale a dire che questa normale attività non deve arrivare a imporre un atteggiamento patologico ai giudici costringendoli a leggere nella disposizione quel che non c’è, pur di obbedire all’obbligo imposto dalla Corte²⁰.

¹⁴ Così M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell’ordinamento*, in *Scritti in onore di G. Ferrara*, Giappichelli, Torino, 2005, vol. II, 501.

¹⁵ Così O. CHESSA, *Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice?*, in M. D’Amico, B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., 266 e ss.

¹⁶ P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di non manifesta infondatezza*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1956, 164 e ss.

¹⁷ Su questo punto è però meno intransigente F. MODUGNO, *Il problema dell’interpretazione conforme a Costituzione: un breve excursus*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 962, il quale sostiene che pur non essendo previsto esplicitamente dalla Legge costituzionale n. 1 del 1948, né dalla Legge n. 87 del 1953 è tuttavia scontato che prima di deliberare la non manifesta infondatezza debba esserci un tentativo d’interpretazione della norma, che è anteriore alla decisione del giudice se rinviare o no la questione.

¹⁸ A. SPADARO, *Limiti del giudizio in via incidentale e ruolo dei giudici*, cit., 208-209.

¹⁹ R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge*, cit., 85.

²⁰ M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale e l’interpretazione “conforme a”*, cit., 2.

Come sostiene A. PACE, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l’incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 3428 e ss.

La preoccupazione della dottrina risiede proprio nel fatto che a volte la Corte, nel voler ricavare necessariamente una norma conforme a Costituzione da una disposizione di dubbia costituzionalità, opera una torsione del testo e, sebbene tale pratica sia poco raccomandabile, lo è ancor di meno quando è contenuta in un’ordinanza o in una interpretativa di rigetto. Nel caso in questione,

A dire il vero, ormai i giudici della Consulta, seppure in casi eccezionali, si sono spinti ben oltre fino a trasfigurare le disposizioni legislative e a suggerire al giudice letture assai elastiche il cui contenuto precettivo varia di volta in volta e può essere orientato, modificato, negoziato o anche disapplicato²¹ e tutto al fine di venire incontro alle necessità interpretative del caso concreto, oggetto del giudizio in via principale.

Per di più, quando la Consulta “suggerisce” ai giudici *a quibus* interpretazioni più difficilmente riconducibili al testo, al fine di evitare la pronuncia d’incostituzionalità, per quanto queste siano contenute in ordinanze d’inammissibilità o in sentenze interpretative di rigetto, hanno comunque una “visibilità” e un potere persuasivo maggiore di quello che può ottenere l’interpretazione di un singolo giudice su un caso concreto.

L’effetto perverso e paradossale di questo comportamento sta nel fatto che la Corte da una parte rinuncia al suo legittimo ruolo di guida, rifiutandosi di interpretare la disposizione, dall’altra, però, formalmente lascia solo il giudice nell’interpretazione, ma sostanzialmente tende a suggerire soluzioni temerarie o “troppo creative” ben oltre a ciò che si può far dire al testo della legge. In questo modo si crea un inutile contrasto con il giudice, il quale potrebbe rifiutarsi di seguire le indicazioni della Corte nei casi estremi d’interpretazioni “creative”, a meno che esse non siano contenute in una sentenza di accoglimento.

Non è, dunque, minore il suo grado di esposizione quando impone ai giudici interpretazioni di cui essi non sono convinti, poiché il circuito collaborativo con questi ultimi subirebbe una battuta d’arresto e potrebbe creare incomprensioni o una scarsa applicazione delle interpretazioni suggerite dalla Corte, fino a svilirne quel ruolo d’interprete privilegiato cui si è fatto riferimento più volte. Quando essa opera una qualche forzatura nei confronti del giudice, affinché questi applichi l’interpretazione che la Corte impone anche oltre la lettura del testo, si corre il rischio “far dire alla norma il contrario di quello che letteralmente dice e di farle sostanzialmente perdere validità in modo improprio, cioè a opera dei singoli giudici comuni.”²²

4. Il dialogo compromesso da alcune tecniche decisorie in uso.

Il circolo virtuoso che si è ormai stabilmente instaurato tra giudici e Corte sembra funzionare con maggiore efficacia quando la Corte risponde alle istanze e ai dubbi del giudice attraverso sentenze interpretative di rigetto e (in caso più rari, ma certamente ancor più efficaci) di accoglimento.

Proprio per modulare meglio gli obblighi e i suggerimenti che intende porre all’attenzione del giudice, nel rispetto però della nuova concezione che vede il giudice sempre più autonomo dalla Corte nella sua attività d’interpretazione conforme a Costituzione, i giudici costituzionali ormai da una decina d’anni hanno messo in campo tecniche sempre più raffinate, che dovrebbero permettere una maggiore elasticità e anche un dialogo più intenso e armonico²³.

Al momento, la vasta gamma di soluzioni più che rivelarsi efficace ha spesso creato sconcerto in dottrina e tra gli stessi giudici *a quibus*. Questo perché, per avere l’efficacia che la Corte sperava di ottenere, sarebbe stato necessario uno strumentario tecnico più collaudato e tecniche decisorie più chiare e riconoscibili, quando invece le preoccupazioni della Consulta sembrano essere volte a risolvere le questioni poste dai casi concreti, più che a prevedere l’impatto delle sue pronunce sugli altri giudici²⁴.

l’interpretazione della Corte comporta una vera e propria omissione legislativa che può risolversi solo con un annullamento da parte della Corte, *Ivi*, 3431.

²¹ In questo senso, più efficacemente, G. SORRENTI, *La Costituzione “sottintesa”*, in AA.VV. *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Atti del seminario svoltosi a Roma il 6 novembre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, 55 e s., 83 e s.

²² Così P. CHIRULLI, *La sanzione penale. Ovvero “se”, “come”, “quando” e “quanto” punire alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in E. D’Orlando - L. Montanari (a cura di), *Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2009, 50.

²³ Sulla difficoltà di suddividere le decisioni della Corte in categorie certe, si veda A. CELOTTO, *Perché la Corte si ostina ad emanare “ordinanze interpretative”?* in *Forum di quaderni costituzionali*, giugno 2003, che ricorda la già difficile distinzione tra le sentenze interpretative di rigetto classiche e quelle che la dottrina ha definito “sentenze di rigetto con interpretazione”.

²⁴ Il diverso intervento della Corte trova una giustificazione anche nella sua intenzione di graduare l’intensità della collaborazione con il giudice, come sostiene G. SORRENTI, *La Costituzione sottintesa*, cit., 31. La stessa A. riconosce che il giudice costituzionale non è sempre coerente nella graduazione del suo intervento e ne deduce perciò che il vero motivo di questa apparente schizofrenia è proprio

A questo proposito, il problema che si pone con maggiore frequenza all'attenzione della dottrina è quello dell'uso delle decisioni di inammissibilità.

Le ordinanze di manifesta inammissibilità costituiscono già di per sé una categoria di decisioni variegata nella forma e nella sostanza²⁵, soprattutto quando sono utilizzate per rinviare la questione per mancanza del requisito della non manifesta infondatezza, poiché il giudice non si è applicato a trovare le possibili soluzioni interpretative²⁶. In alcune, assai succinte, semplicemente si rimprovera il giudice di non aver trovato autonomamente una soluzione interpretativa, in altre si aggiunge però un'interpretazione "nascosta" in cui la Corte guida il giudice nella ricerca che dovrà compiere, in altre si prospettano più soluzioni e in altre ancora si "incita" il giudice a sovvertire il diritto vivente, senza offrire il conforto della Corte in questa ardua operazione²⁷.

Nel primo caso, quello che spesso si traduce in una ordinanza di manifesta inammissibilità "secca", la Corte ritiene che è nell'ordinamento che il rimettente deve trovare la risposta, senza rinviare la questione alla Corte²⁸; tuttavia la laconicità della Consulta rivolta a un giudice *a quo*, magari non particolarmente perspicace, non solo non raggiunge il risultato di orientarlo autonomamente, ma si rivela inefficace in termini di certezza del diritto nei confronti di tutti i giudici che si troveranno in quella stessa condizione d'incertezza, sicché la norma potrà essere applicata da alcuni e disapplicata da altri²⁹.

Anche quando rimprovera al giudice per non aver motivato il rifiuto a utilizzare interpretazioni già esistenti, in pratica per non aver criticato in modo congruo e razionale le interpretazioni già adottate da altri giudici comuni, gli chiede di svolgere un'attenta e a volte raffinatissima esegesi del testo e in qualche modo pretende che siano messe in campo conoscenze e doti di logica che sono proprie della dottrina più che dell'organo giurisdizionale³⁰. Questo atteggiamento della Corte sembrerebbe, inoltre, in aperto contrasto con

l'eccessiva attenzione al singolo caso concreto posto dal giudice *a quo*. Il dialogo, in tal modo, non s'instaura tra la Corte e tutti i giudici, ma solo con il giudice del caso in questione.

²⁵ Come già rilevava M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Cedam, Padova, 1984, 37 e s.

²⁶ A tante varietà corrispondono anche diverse definizioni di queste pronunzie; a tal fine si ricorda tra le più felici quella coniata da E. LAMARQUE, *Una sentenza "interpretativa di inammissibilità"*, cit., 3107 e ss., o anche la ricostruzione dei vari tipi di ordinanze di manifesta inammissibilità per omissione di interpretazione conforme a Costituzione operata da G. SORRENTI ne *La Costituzione sottintesa*, cit., 36 e ss.

²⁷ Su questa categoria di ordinanza di manifesta inammissibilità per "insufficiente sforzo interpretativo", perché il giudice non ha voluto superare il diritto vivente, si pronuncia V. MARCENO', *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per «insufficiente sforzo interpretativo»: una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 786 e ss. la quale sottolinea come il giudice cerchi nella Corte un alleato contro il potere giurisdizionale e contro la Cassazione. L'A. osserva, inoltre, come la risposta della Corte sia sempre molto variegata e mai prevedibile, per cui a volte nulla aggiunge nei riguardi del diritto vivente, a volte avalla in modo nascosto l'interpretazione del rimettente, *Ivi*, 804 e ss.

²⁸ Questo tipo di decisioni, che la Corte adotta frequentemente segue, dal suo punto di vista, una logica ferrea: il giudice *a quo* non può non rispettare l'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione e manca perciò uno dei requisiti (o prerequisiti) necessari per accedere al giudizio in via incidentale. Sul punto, G. SERGES, *Interpretazione conforme e tecniche processuali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 1973.

²⁹ Tali perplessità sono riportate da R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 95.

³⁰ Ad esempio nell'ordinanza n. 448 del 2007 la Corte ha "redarguito" il giudice *a quo* perché a suo avviso non aveva tenuto conto di altre disposizioni presenti nell'ordinamento, le quali avrebbero consentito al Tribunale di risolvere in via interpretativa la questione principale. Quel che lascia perplessi, dunque, è questo nuovo dovere in capo ai giudici "di rimuovere con sicurezza e in maniera appagante i dubbi di costituzionalità anche se per giungere a tale tranquillante certezza ha dovuto svolgere un procedimento ermeneutico né agevole, né breve", come sostiene P. CHIRULLI, *Una manifesta inammissibilità «interpretativa» per risolvere la questione previdenziale del familiare collaboratore di titolare di farmacia: non convince del tutto l'ord. n. 448 del 2007 della Corte costituzionale (Corte cost., 21 dicembre 2007 n. 448)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 1525 e ss., il quale ritiene che la Corte mediante un'additiva di principio avrebbe meglio assicurato giustizia allo stesso caso concreto.

In questo caso si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una forzatura, attribuendo al giudice comune compiti che l'ordinamento non sembra aver contemplato. Quel dovere di indagare nell'ordinamento al fine di trovare un'interpretazione che a tutti i costi salvi la disposizione della declaratoria d'incostituzionalità è un compito difficile che la stessa Legge n. 87 del 1953, sembrava aver assegnato al giudice costituzionale.

un'altra sua convinzione, che si ricava da una sua nutrita giurisprudenza, che è quella di aprire quanto più possibile l'accesso in via incidentale, estendendo la categoria dei giudici *a quibus*³¹ fino a comprendere anche quelli non tradizionalmente dotati degli strumenti interpretativi più raffinati³².

La confusione regna sovrana quando la Corte, pur ritenendo che il giudice poteva trovare egli stesso una soluzione, decide di aiutarlo e indirizza la sua ricerca con una interpretazione "occulta"³³ che si nasconde nelle maglie di un'ordinanza di inammissibilità, spesso nella motivazione e non nel dispositivo. A volte ordinanze e a volte sentenze d'inammissibilità sono utilizzate con l'intento d'indicare al giudice la possibilità anche di sovvertire il diritto vivente ormai consolidato, facendo ricadere sul rimettente il peso di un compito così complesso e delicato. E' proprio in questi casi che la Corte dovrebbe ricorrere all'uso quantomeno delle sentenze interpretative di rigetto per saldare una sorta di "alleanza" tra essa e i giudici, al fine di superare indirizzi interpretativi già accolti dalla Corte di Cassazione o da altri giudici comuni. Trattandosi di operazioni che comportano maggiori rischi interpretativi, una sentenza interpretativa di rigetto potrebbe sostenere con maggiore efficacia il giudice *a quo*, anche mettendogli a disposizione tutta la competenza e l'esperienza, oltre che i mezzi di cui la Corte costituzionale dispone. Inoltre, tali sentenze renderebbero più visibili e facilmente conoscibili le interpretazioni offerte dalla Corte.

A dire il vero, il modo più efficace per superare un'interpretazione ormai consolidata nel diritto vivente, ma che la Corte o i giudici per qualche ragione non ritengono conforme a Costituzione, dovrebbe rimanere la sentenza interpretativa di accoglimento, la sola che può garantire dal pericolo di una futura applicazione da parte degli altri giudici, almeno nei casi in cui l'incostituzionalità sia proprio nella lettera della disposizione³⁴.

In linea più generale, il dialogo si dovrebbe tessere, attraverso decisioni che sono alla portata del giudice *a quo* e che appunto suggeriscono soluzioni diverse da quelle che il giudice ha prospettato o "correggono" le sue posizioni, insomma che rispondono in modo chiaro alle sue richieste.

Tuttavia, non si può negare che la Corte tenta d'instaurare un dialogo con i giudici *a quibus* tutte le volte che decide di "graduare" l'intensità della sua collaborazione, sebbene in funzione del caso concreto che gli impedisce di fissare canoni generali o regole e che spiega anche il motivo per cui lo stesso strumento decisionale è utilizzato in alcune occasioni semplicemente per "rimproverare" il giudice senza fornirgli alcuna soluzione interpretativa e senza spiegargli perché la Corte non concorda con la sua ricostruzione e in altri casi, invece, è impiegato per suggerire complesse interpretazioni, a volte decisamente ardite, o per incoraggiarlo a superare interpretazioni che, pur sostenute da un consolidato diritto vivente, la Consulta ritiene per qualche motivo di dubbia costituzionalità. Partendo da questa considerazione, quella cioè che l'opzione del giudice costituzionale per un tipo di decisione piuttosto che un'altra, come pure la scelta di

³¹ Rinvio per la questione ad A. ODDI, *La nozione di "giudice a quo"*, in R. Balduzzi, P. Costanzo (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi. Il procedimento in via incidentale*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", Giappichelli, Torino, 2007, 28 e ss.

³² L'Ord. n. 137 del 2011 può costituire un esempio appropriato: il giudice *a quo* è un giudice di pace, meno attrezzato dei suoi colleghi delle giurisdizioni superiori e la Corte non solo lo bacchetta perché la sua ordinanza di remissione è affetta da una molteplicità di ragioni d'inammissibilità, tra le quali il difetto di rilevanza per l'impossibilità di decidere su questioni di costituzionalità aventi a oggetto atti privi di forza di legge, ma anche per "aver omesso la ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata", come se questa potesse essere facilmente dedotta da un giudice così poco attento.

³³ Che G. SORRENTI, *La Costituzione sottintesa*, cit., 19, definisce in modo efficace decisioni interpretative "occulte".

³⁴ Su questo punto quasi tutta la dottrina si trova d'accordo, per tutti A. PACE, *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (e se nel caso «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 3431. La stessa Corte ha ammesso che il principio «secondo il quale una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme», trova applicazione «quando il sindacato della Corte investe non direttamente l'enunciato normativo, ma la sua interpretazione», così nella sentenza n. 263 del 2009, punto 14 del Considerato in diritto.

A parte il caso della "lettera" della disposizione, è meno critico in ordine alla scelta del tipo di decisione interpretativa che la Corte può operare, F. MODUGNO, *Inammissibilità della questio legitimitatis...*, cit., 2411, il quale ritiene che la differenza tra le decisioni interpretative di accoglimento e quelle interpretative di rigetto sia di tipo "psicologico", ma non di ordine pratico-operativo, visto che nessuna delle due può definirsi definitiva e visto che la Corte non ha il monopolio dell'interpretazione della Costituzione.

rispondere con sentenza o con ordinanza dipende appunto da quale risposta egli ritiene più efficace nel caso concreto, si arriva alla conclusione che le preoccupazioni della dottrina, che chiede di arrivare a canoni di risposta più precisi e univoci alle istanze del giudice, non sono così sentite dai giudici costituzionali³⁵.

Le ordinanze di manifesta inammissibilità dovrebbero, in ogni caso, essere limitate all'evenienza in cui il giudice, senza particolari sforzi interpretativi, poteva e doveva arrivare autonomamente alla soluzione della questione, pertanto una pronuncia succinta avrebbe il solo e chiaro scopo di rinviare al mittente la questione per costringerlo a svolgere il suo ruolo.

Ancora in merito alle cause del mal funzionamento del dialogo tra Corte e giudici, si deve anche ricordare che le ordinanze d'inammissibilità, ancor più delle sentenze di rigetto con interpretazione, sono destinate a essere ignorate dalla gran parte degli operatori del diritto³⁶ e non rappresentano perciò uno strumento efficace per evitare la circolazione di interpretazioni considerate incostituzionali³⁷.

5. La recente giurisprudenza in materia d'interpretazione conforme.

Non è dato sapere se la Corte abbia preso nota delle critiche che la dottrina le ha rivolto a causa del suo ricorso eccessivo alle ordinanze di manifesta inammissibilità³⁸; di fatto negli anni più recenti si ha l'impressione che essa abbia risposto in maniera più chiara alle interpretazioni o alle richieste di aiuto formulate dai giudici rimettenti nelle rispettive ordinanze. Il primo dato che fa pensare ad una maggiore attenzione del giudice costituzionale nel modo di dialogare con i giudici è il numero superiore di sentenze rispetto alle ordinanze nel giudizio in via incidentale nell'anno 2010. Già a partire dal 2007, dopo tre anni in cui i giudizi in via principale erano quelli più numerosi, per effetto della riforma del titolo V, si è tornati a un numero maggiore di pronunce emesse nell'ambito del giudizio in via incidentale, con il 64% circa di decisioni sul totale. Di queste però solo 65 erano le sentenze e 254 le ordinanze, tra le quali ben 146 di manifesta inammissibilità della questione, in buona parte riguardanti l'interpretazione "conforme a"³⁹.

Nel corso del 2008 un primo dato che si può segnalare è l'aumento del numero delle decisioni in via incidentale (circa il 71%) e soprattutto all'interno di questo dato si rileva un aumento delle sentenze (101) e una conseguente diminuzione del numero delle ordinanze (219), ma non di quelle di manifesta inammissibilità che restano in numero pressoché costante.

Il 2008 si è poi distinto per una giurisprudenza in tema d'interpretazione conforme assai "incerta" in cui la Corte decide molto spesso anche attraverso sentenze interpretative, ma lo fa sia in occasioni in cui avrebbe potuto agevolmente liquidare con una ordinanza di inammissibilità, poiché la decisione era alla portata del

³⁵ G.U. RESCIGNO, *Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 3362 e ss., il quale si aspetta che la «Corte ...ci spieghi quando, ...è necessario (o opportuno) usare lo strumento della sentenza interpretativa di rigetto (...) e quando invece è necessario (o opportuno) lo strumento della ordinanza di inammissibilità per mancato esercizio della interpretazione adeguatrice».

³⁶ Come dimostra la ricerca effettuata dalla Corte costituzionale, riportata da E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, Relazione illustrativa della ricerca condotta nell'ambito del Servizio studi della Corte costituzionale, Roma, 2007, ora anche in *Rivista trimestrale di Diritto Pubblico*, 2008, 269 ss.

³⁷ Da ultimo, si vedano le riflessioni di M. RAVERAIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme...*, cit., 1971, e di G. SERGES, *Interpretazione conforme e tecniche processuali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 1977.

³⁸ Si ricordano anche le critiche di C. PINELLI, *Interpretazione conforme (rispettivamente a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio di equivalenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 1364 e ss. e di G. U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisione interpretativa di rigetto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 2334.

³⁹ I dati sono tratti dal prospetto statistico fornito dalla stessa Corte costituzionale per il 2007, reperibile nel sito istituzionale della Corte.

giudice *a quo*⁴⁰, sia in situazioni in cui la Corte suggerisce addirittura al giudice rimettente una vera e propria *interpretatio abrogans*, che va ben oltre le potenzialità del testo⁴¹.

Nel 2009, per quel che riguarda il giudizio in via incidentale, sono state pubblicate un numero di ordinanze doppio rispetto a quello delle sentenze, il tipo di decisione più utilizzato (44,8%) è l'ordinanze di inammissibilità (tra di esse quelle di manifesta inammissibilità, che ovviamente non riguardano solo le questioni dell'interpretazione conforme), segno che il *trend* fino ad allora seguito dalla Corte era stato confermato. Si segnala, tra i casi più interessanti, un tentativo della Corte costituzionale di comporre un contrasto interpretativo con la Corte di Cassazione (in merito alla competenza del magistrato di sorveglianza a decidere su lesioni di diritti e posizioni giuridiche di detenuti da parte dell'amministrazione penitenziaria), dichiarando inammissibile la lettura del giudice *a quo* che non tenta la composizione tra le varie interpretazioni (sent. n. 266 del 2009, ma un identico tentativo c'è nell'ord. n. 306 del 2009); decisioni in cui la Corte rimprovera il giudice per non aver percorso una propria strada, anche in contrasto con il diritto vivente (ordd. nn. 90 e 150 del 2009).

Non mancano, del resto, le ordinanze di manifesta inammissibilità e le sentenze di inammissibilità in cui la Corte ritiene che il giudice cerchi semplicemente un avallo alla propria interpretazione (in mancanza di un diritto vivente sent. n. 320 del 2009), né quelle in cui in cui la Corte chiarisce i dubbi interpretativi del rimettente, evitando di lasciarlo da solo⁴²; quel che colpisce però è qualche sporadica "ribellione" di alcuni giudici *a quibus* nei confronti delle interpretazioni adeguatrici.

Nella sent. n. 263 del 2009, infatti, il Tribunale di Lucca insieme ad altri rimettenti ripropone una questione che era stata in precedenza dichiarata manifestamente inammissibile⁴³, dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che modifica i criteri di calcolo della pensione per i ragionieri, gli avvocati ed i dottori commercialisti, introducendo un carattere peggiorativo nel calcolo in questione. Nel chiarire che ha provato in ogni modo a interpretare le disposizione per trarne possibili disposizioni conformi, in modo da evitare "il rimprovero" della Corte, il tribunale presenta però tutte le sue perplessità sulle richieste che periodicamente quest'ultima avanza in tema di attività interpretativa. Ricorda, infatti, che l'interpretazione adeguatrice è possibile solo nel caso in cui

⁴⁰ Mi riferisco alle sent. n. 308 del 2008. L'anomalia, come rileva G. U. RESCIGNO, *Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice?*, cit., 3363, risiede nel fatto che al punto 3.1 la Corte utilizza la formula *standard* finora utilizzata per le ordinanze di inammissibilità, ma poi decide per una interpretativa di rigetto.

⁴¹ Sul punto, efficacemente, A. ODDI, *La Corte di Cassazione e l'utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi emblematici di «eccesso» di... interpretazione costituzionalmente conforme)*, in *Costituzionalismo.it*, 12/01/2011. L'A. mette in evidenza le conseguenze di un uso troppo disinvolto dell'interpretazione conforme, portato sino all'estrema conseguenza dell'interpretazione "abrogativa", soprattutto quando i destinatari siano, come nel caso in oggetto, le Giurisdizioni superiori.

Si veda anche la ricostruzione di A. PASTORELLI, *L'interpretatio abrogans dell'art. 157 comma 5 c.p.*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 1536 e ss. L'uso della sentenza invece della solita ordinanza è dovuto probabilmente alla volontà del giudice costituzionale di avallare la recente lettura ed interpretazione della Corte di Cassazione, che non si è ancora consolidata come diritto vivente.

⁴² A questo proposito si segnala la sent. n. 238 del 2009 con la quale la Consulta, pur dichiarando la questione manifestamente inammissibile chiarisce che la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa d'igiene ambientale (TIA), costituisce una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Si ricorda anche la sent. n. 197 del 2009, in cui la corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, c.p.p., commi 5 e 6, del codice di procedura penale che il rimettente leggeva in senso contrario all'interpretazione data dal diritto vivente e dalla stessa Corte costituzionale.

⁴³ Ord. n. 124 del 2008 dichiarata appunto manifestamente inammissibile perché la Corte ritiene che il giudice le chieda piuttosto di confermare, di avallare l'interpretazione che aveva già ricostruito autonomamente. Ma il giudice *a quo* spiega di aver ora «integrato ed emendato la motivazione», al fine di chiarire l'impossibilità di un'interpretazione adeguatrice, l'insussistenza di dubbi interpretativi e il sospetto d'incostituzionalità in ordine all'unica interpretazione possibile della norma. Si può notare, tra l'altro, come negli ultimi anni i giudici *a quibus* più avveduti usino nell'ordinanza di rinvio una sorta di clausola di stile per confermare alla Corte che hanno provveduto prima di rinviare la questione ad adottare interpretazioni conformi, come se si trattasse effettivamente di un vaglio ulteriore o di un pre-requisito, come qui è stato definito, rispetto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza. Il fine è di evitare un'ordinanza di manifesta inammissibilità da parte della Corte, anche se spesso senza successo.

la disposizione interessata abbia «carattere polisenso» e rimarca che, pur in assenza di un diritto vivente, «non può imporsi al giudice di applicare una disposizione secondo un'interpretazione che, sia pure adottata in altre pronunzie di merito, sia tuttavia motivatamente ritenuta contraria al tenore testuale della disposizione e travalicante il significato (unico, lo si ripete) che può essere desunto sulla base dei corretti criteri ermeneutici». In pratica, il giudice *a quo* si fa latore delle osservazioni finora manifestate dalla sola dottrina. Il bello è che la Corte non risponde nemmeno alle osservazioni critiche e dichiara la questione inammissibile perché il rimettente non ha esplorato altre interpretazioni che ritiene possibili, sebbene il giudice avesse negato che dalla disposizione oggetto del giudizio si potessero ricavare una pluralità di significati⁴⁴.

Nel 2010 come si è detto la Corte ha privilegiato più sentenze che ordinanze, anche se continuano a essere numerose le pronunce di inammissibilità (12,60%) e di manifesta inammissibilità (34,35%), che superano di gran lunga quelle interpretative di rigetto (1,53%) e quelle additive (1,53%). Nonostante questi ultimi esempi, il confronto tra giudici e Corte sulle interpretazioni conformi a Costituzione sembrerebbe indirizzarsi verso una moderazione dei toni, anche se non è ancora chiaro se questi costituiscano il primo passo verso la costruzione di un vero e proprio rapporto di collaborazione tra i due soggetti, oppure semplicemente nascondano un atteggiamento di quiete prima della tempesta o ancora di aggiramento dell'ostacolo da parte del giudice *a quo* che, pur di riuscire a farsi ascoltare dalla Corte, ha inventato un clausola di stile nella quale rassicura quest'ultima sul fatto che si è molto impegnato nel provare a interpretare la disposizione prima di rinviare la questione di legittimità costituzionale, sperando che la Corte prenda per buona la sua dichiarazione d'intenti.

A questo proposito è interessante la sent. n. 49 del 2011, nella quale una delle parti ammesse nel giudizio in via incidentale, nell'intento di screditare la ricostruzione interpretativa (a lei sfavorevole) operata dal giudice rimettente, mette in guardia la Corte del fatto che questi, «più che esporre un reale dubbio di costituzionalità, ricerca, da parte di questa Corte, un improprio avallo alla interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame»⁴⁵. Il monito che la Corte continua a utilizzare nei confronti del giudice *a quo* quando questi non adempie il suo dovere d'interpretare conformemente a Costituzione, è ora utilizzato anche dalla parti del processo incidentale al fine di screditare il giudice *a quo* e convincere la Corte a emettere una sentenza d'inammissibilità o di manifesta inammissibilità della questione.

Questa difficoltà, insieme ad altri fattori concomitanti, ha convinto la Corte nel caso in oggetto ad adottare una sentenza interpretativa di rigetto classica «nei sensi di cui in motivazione», piuttosto che un'ordinanza/sentenza d'inammissibilità, nella quale avrebbe potuto, come in altre occasioni, «occultare» un'interpretazione che potesse guidare il giudice rimettente.

L'altro motivo per cui la Corte ha scelto una via più sicura per veicolare la sua interpretazione è che quest'ultima non poteva essere ricavata autonomamente e agevolmente dal giudice *a quo*. Come, infatti, ha premura di chiarire la stessa Corte, il TAR, che è il giudice rimettente, dubita delle legittimità costituzionale delle disposizioni che riserverebbero al solo giudice sportivo la competenza a decidere sulle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari, anche quando queste riguardino interessi legittimi e diritti soggettivi, escludendo la possibilità di adire il giudice statale, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.

Il giudice *a quo* si era fatto carico anche di un consistente sforzo, di cui la Corte tiene conto, menzionandolo al punto 4.5 del considerato in diritto e «premiandolo», per questo, con un'interpretativa di rigetto, che gli aveva permesso d'interpretare la disposizione ammettendo il sindacato anche del giudice amministrativo in materia di sport. Tuttavia, tale interpretazione era stata superata sia da una successiva pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 5782 del 25 novembre 2008), sia da una analoga del Consiglio di

⁴⁴ Anche se nel punto 12 del considerato in diritto la Corte riporta alcune posizioni di altri giudici comuni per prospettare interpretazioni possibili conformi a Costituzione e per indicare agli attuali giudici *a quibus* possibili alternative, criticando perciò l'interpretazione univoca prospettata dal Tribunale di Lucca. Termina poi con la solita consueta formula secondo la quale «una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme» (punto 14 del considerato in diritto).

⁴⁵ Che la Corte riporta e alla quale risponde nel punto 3.2. del considerato in diritto.

giustizia amministrativa della Regione siciliana (sent. n. 1048 dell'8 novembre 2007), che interpretavano in senso opposto a quello scelto dal TAR. Quest'ultimo aveva dovuto adeguarsi a questa nuova interpretazione, sebbene presentasse, a suo giudizio, profili in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. Trattandosi, dunque, di questioni di giurisdizione esclusiva la Corte non si esime dal fornire una propria lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione.

Le stesse riflessioni si possono applicare alle sentenze nn. 248 del 2011 e 83 del 2011, che sono anch'esse decisioni interpretative di rigetto classiche, che la Corte adotta perché ancor una volta le parti chiedono una pronuncia di manifesta inammissibilità per non aver esperito tentativi (che essi invece prospettano) d'interpretazione costituzionalmente orientata. Sembrerebbe potersi ipotizzare che, quando vi è il dubbio che il giudice non abbia esperito tutte le possibili interpretazioni del testo, la Corte senta il bisogno di chiarire in modo più dettagliato la questione, anche ai fini del processo principale che dovrà decidere su un caso concreto.

La Corte resta, invece, durissima nei confronti dei giudici a quibus che non solo avevano a portata di mano l'interpretazione conforme a Costituzione, ma che in alcuni casi l'avevano anche più volte applicata e che chiedono, perciò, solo un riconoscimento del proprio lavoro: insomma pretendono dalla Corte un assenso formale alle proprie decisioni (ordd. nn. 73, 111, 139 del 2011). In tali casi essa conclude, senza tentennamenti, per la manifesta inammissibilità⁴⁶.

Nonostante questi ultimi casi, i giudici comuni sembrano aver compreso la lezione e sempre più spesso rinviando la questione di legittimità costituzionale alla Corte solo se ritengono di non poterla risolverla autonomamente. D'altro canto, i giudici costituzionali, quando il giudice a quo chiede loro aiuto in modo motivato, tentano di rispondere concretamente.

Restano, però, due nodi da sciogliere: da una parte la Corte costituzionale non ha ancora messo a punto le tecniche decisorie che potrebbero facilitare il dialogo con i giudici comuni; dall'altra la stessa Corte a volte dà l'impressione di indugiare più del dovuto quando si tratta di dichiarare incostituzionali norme che si ostina, invece, a salvare attraverso interpretazioni "acrobatiche".

⁴⁶ Così anche nell'ord. n. 222 del 2011 in cui la Corte redarguisce un rimettente poco operoso e poco propenso a cercare soluzioni, che pure sembrerebbero agevoli; mentre l'ordinanza n. 172 del 2011, per quanto sia d'inammissibilità manifesta, contiene invece argomentazioni interpretative che potranno guidare la Corte di cassazione.